



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

Settore Tutela Ambiente

FORNITURA DI
MOVIMENTATORE
TELESCOPICO PER USI
PESANTI

CAPITOLATO DESCRITTIVO
E PRESTAZIONALE

Il R.U.P.
F.to: Geom. Roberto Martinotti

Casale Monf.to, dicembre 2016

FORNITURA DI MOVIMENTATORE TELESOPICO PER USI PESANTI

Art. 1
Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 movimentatore telescopico per usi pesanti e relativi accessori:

CARATTERISTICHE DEL MEZZO

- omologazione per circolazione stradale come mezzo d'opera
- portata massima (braccio chiuso) superiore a 48 q.li senza stabilizzatori a terra
- massima altezza di sollevamento 17,50 mt o superiore
- 4 ruote motrici
- 4 ruote sterzanti con 3 modalita' di sterzata (solo anteriori - anteriori e posteriori – a granchio)
- sistema idraulico di livellamento carico (anche a bordo macchina)
- sistema idraulico di traslazione carico (anche a bordo macchina)
- potenza motore superiore a 120 kw
- trasmissione idrostatica
- bloccaggio differenziali anteriore e posteriore
- comandi proporzionali con inversore di marcia
- freno stazionamento automatico
- display con diagrammi per controllo dinamico del carico
- antibaltamento automatico
- attacco rapido per cambio utensili

OPTIONAL

- aria condizionata

ATTREZZATURE

- forche FEM
- piastra FEM con traslatore idraulico
- benna 4 in 1 da 1000 lt (circa)
- pinza per tronchi

ULTERIORI CARATTERISTICHE

- primo tagliando compresi materiali di consumo presso la sede dell'Amministrazione

IMMATRICOLAZIONE

Il mezzo in oggetto dovra' essere fornito immatricolato come mezzo d'opera intestato a:

- Comune di Casale Monferrato – Settore Tutela Ambiente – via Mameli, 10 – P.IVA 00172340069

CONSEGNA

Il mezzo in oggetto dovra' essere consegnato presso il deposito comunale:

- Comune di Casale Monferrato – Settore Tutela Ambiente – Servizio Giardini – via Caduti nei Lager Nazisti 42

FORMAZIONE OPERATORI

- Contestualmente alla consegna del mezzo dovra' essere svolta presso il deposito comunale la formazione inerente l'utilizzo dell'attrezzatura prevista dall'accordo Stato-Regioni per un numero massimo di 9 operatori.
- La formazione dovra' essere focalizzata sulla specifica macchina fornita e potra' costituire anche verifica ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato.
- Al termine della stessa la ditta affidataria dovra' fornire attestazione dell'avvenuta formazione e relativi tesserini per ogni partecipante. Sara' cura del comune di Casale Monferrato fornire le generalita' dei partecipanti alla formazione.

Art. 2

Importo della fornitura

L'importo stimato della fornitura ammonta ad € 130.000,00 (IVA esclusa). Trattandosi di mera fornitura non sono previsti oneri per la sicurezza.

Art. 3

Articolazione dell'offerta

L'offerta economica dovrà essere così' dettagliata in modo da consentire il cronoprogramma dei pagamenti:

1. prezzo del mezzo compreso di optional, immatricolazione e consegna
2. attrezzature
3. formazione operatori all'utilizzo del mezzo
4. primo tagliando compresi materiali di consumo

La determinazione della migliore offerta avverrà sommando gli importi da 1 a 4.

Art. 4

Tempo utile per la consegna del prodotto – Penale per il ritardo

Il tempo utile previsto per la consegna del materiale e' di:

- 150 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto

Per il ritardo nella consegna della fornitura di che trattasi e' prevista una penalità in caso di ritardo pari a 250 €/giorno.

Il mezzo collaudato ed immatricolato deve essere consegnato a spese e cura del Fornitore, completo della documentazione tecnica. Il Fornitore deve comunicare al Comune per iscritto ed in tempo utile, il giorno in cui viene effettuata la consegna. La firma dei documenti di accompagnamento non comporta accettazione incondizionata del mezzo, ma solo formale atto di ritiro, facendo salvi gli accertamenti contrattuali. In particolare sono nulle le clausole che vincolino all'osservanza di "condizioni generali di vendita" eventualmente previste dal Fornitore

Art. 5

Garanzia e difetti di costruzione

Il mezzo oggetto di appalto dovrà essere coperto da garanzia per un periodo minimo di 24 mesi a partire dalla data di consegna.

Il fornitore garantisce il regolare funzionamento per il periodo e con le modalità indicate in sede di offerta a partire dalla data del verbale di collaudo. Qualora nel corso del periodo di garanzia venissero riscontrate da parte del Comune anomalie di funzionamento o guasti il fornitore dovrà provvedere alla sua riparazione nel termine di 10 giorni dalla segnalazione.

FORNITURA DI MOVIMENTATORE TELESOPICO PER USI PESANTI

Qualora i guasti o anomalie riscontrate non siano riparabili o impediscano il corretto e funzionale uso del mezzo, il fornitore dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 60 giorni a partire dalla contestazione.

Inoltre, se entro i termini sopra indicati il fornitore non abbia adempiuto al suo obbligo, il Comune si riserva il diritto di far eseguire i lavori necessari ad eliminare il difetto addebitando l'importo al fornitore stesso.

Gli eventuali interventi effettuati non faranno decadere il diritto del periodo di garanzia e tutte le spese sostenute direttamente o indirettamente dal Comune saranno addebito del fornitore.

Nel caso di intervento in garanzia, il termine di scadenza della stessa sarà aumentato di un periodo pari a quello durante il quale il mezzo fornito non ha potuto essere utilizzato a causa degli inconvenienti riscontrati. Il fornitore si impegna a fornire per l'intera vita del mezzo fornito tutti i componenti di ricambio atti a tenere il mezzo in efficienza.

Art. 6 **Collaudo**

Il mezzo fornito è soggetto a collaudo. Il collaudo consisterà nell'accertamento, da parte del Comune della conformità del mezzo consegnato alle caratteristiche contrattuali, ed in particolare:

- all'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara
- al Capitolato Speciale d'Appalto per quanto non definito in offerta.

Il collaudo avverrà entro 20 giorni dalla consegna del mezzo oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui – in esito al collaudo - la fornitura non si riterrà accettabile, sarà redatto apposito verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura. In questo caso, il fornitore dovrà provvedere a sue spese alla sostituzione del bene contestato entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione della contestazione. Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione, non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardo.

Nel caso che imperfezioni del bene oggetto della fornitura e/o difformità dalle caratteristiche richieste risultino all'evidenza o emergano da verifiche successive, il Comune ha il diritto di respingere, e il fornitore l'obbligo di ritirare, il bene all'atto della consegna. Il fornitore in tale ipotesi, dovrà provvedere alla sostituzione del bene nel termine che le verrà indicato con lettera di contestazione, con altro corrispondente alle qualità stabilite. Qualora il bene rifiutato non venisse tempestivamente ritirato dal fornitore, il Comune non risponderà della sua perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

Art. 7 **Rapporti contrattuali**

Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che

FORNITURA DI MOVIMENTATORE TELESOPICO PER USI PESANTI

l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'atto della firma del contratto.

Art. 8

Obblighi dell'Impresa relativi al personale

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di sospendere i pagamenti, o effettuare sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo), il pagamento sostitutivo verso eventuali creditori dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 9

Obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento

Il concorrente assume l'obbligo del rispetto dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta secondo quanto stabilito nel Codice di comportamento (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.268 del 23.12.13), reperibile sul sito istituzionale nella sezione Il Comune – "Statuto e Regolamenti Comunali".

FORNITURA DI MOVIMENTATORE TELESOPICO PER USI PESANTI

Art. 10

Modalità dell'appalto

Le prestazioni di cui al presente affidamento sono appaltate a misura.

La partecipazione all'appalto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste nelle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale.

Art. 11

Divieto di subappalto e di cessione del contratto

E' vietato il subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 12

Risoluzione per inadempimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) qualora l'ammontare complessivo delle penali di cui all'art. 4 superi il 10% del valore del contratto;
- b) ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali
- c) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente da parte del fornitore
- e) in caso di fallimento del fornitore;
- f) in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della fornitura;
- g) in caso di cessione totale o parziale del contratto o il subappalto della fornitura.

Art. 13

Modalità di pagamento

I pagamenti, dovuti dal Comune alla Ditta aggiudicataria, per la piena e perfetta esecuzione della fornitura in oggetto di cui al presente Capitolato, verranno liquidati dal Servizio Giardini come segue:

- gli importi di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 3 al termine della fornitura
- gli importi di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 3 ad avvenuta esecuzione delle attività

Il termine di scadenza per il pagamento delle fatture, è fissato in gg 60 decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime - fatta salva la comprovata regolarità contributiva imposta dalle vigenti normative- , significando che, in caso di ritardo, verranno riconosciuti gli interessi di legge.

Casale Monferrato, maggio 2017

IL DIRIGENTE
F.to: (Arch. Piercarla COGGIOLA)

IL R.U.P e D.E.
F.to: (Geom. Roberto MARTINOTTI)